

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

TRA

la **1a Municipalità del Comune di Napoli**, (d'ora in avanti anche la "Municipalità"), con sede in Napoli, C.F. 80014890638, in persona del suo Direttore *pro tempore*, Claudio Martelli, nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede della Municipalità, a ciò autorizzato con Deliberazione del Consiglio di Municipalità n. [•] del [•];

E

Il [•] (d'ora in avanti anche il "Partner"), con sede legale in [•], C.F./P.IVA [•], Email/Pec [•], in persona di [•], [•], nata/o a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede legale del Partner, a ciò autorizzato con [•];

(di seguito congiuntamente denominate "le Parti")

PREMESSO che

- la Municipalità, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove e favorisce le attività che promuovono uno stile di vita attivo e sano, incentivando le pratiche sportive e le attività ricreative e culturali in spazi pubblici o parchi.
- in particolare, la Municipalità mira a sviluppare una rete di eventi, attività e servizi che possano coinvolgere la cittadinanza, rafforzando il senso di comunità attraverso la fruizione del patrimonio naturale e culturale locale.
- gli obiettivi di cui ai punti precedenti sono perseguiti sia attraverso eventi culturali, sia attraverso la creazione di spazi di aggregazione, la promozione di attività educative e formative, e la cura di luoghi di incontro che favoriscano il dialogo intergenerazionale, garantendo supporto tecnico e organizzativo per la pianificazione e gestione delle iniziative di natura privata
- nella missione della Municipalità rientra anche la promozione della partecipazione attiva dei cittadini, nonché il rafforzamento delle sinergie tra istituzioni, associazioni locali e privati che costituisce un fattore abilitante per la crescita del territorio;

PREMESSO ancora che

- il Partner [•] nasce nel [•] con lo scopo di [•];
- [•]
- [•]

PREMESSO inoltre che

- il progetto "Scacchi nei Parchi" è un progetto nato per rispondere ad esigenze fondamentali della comunità: promuovere la socializzazione e l'uso consapevole degli spazi pubblici; incentivare lo sviluppo cognitivo e relazionale, soprattutto nei giovani a rischio di povertà educativa e favorire l'apprendimento e la cultura del gioco degli scacchi, riconosciuto per i suoi effetti positivi su attenzione, logica, memoria, comportamento e pensiero strategico;
- il Partner ha acquistato i manufatti presso l'azienda, con sede inalla Via, P.IVA, C.F., realizzate a regola d'arte e conformi alle normative vigenti per l'uso esterno e l'accesso pubblico, nonché dotate di apposita certificazione in tal senso da parte del costruttore, che intende mettere a disposizione della comunità;

PREMESSO infine che

- le Parti intendono collaborare per l'installazione e la gestione di detti manufatti per il gioco degli scacchi in Piazza Salvatore Di Giacomo e Piazzetta Saverio Mercadante, nel territorio della 1a Municipalità, al fine di promuovere la socializzazione e le attività ricreative all'aperto;
- la presente collaborazione si configura come partenariato senza scopo di lucro, basato sulla condivisione di obiettivi di interesse pubblico;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra la Municipalità e il Partner per la realizzazione di un progetto denominato “Scacchi nei Parchi” nei due parchi pubblici, Piazza Salvatore Di Giacomo e Piazzetta Saverio Mercadante sul territorio della 1a Municipalità, mediante l'installazione di tavolini in pietra con sedute destinati al gioco degli scacchi.
2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Fornitura e proprietà della struttura per l'allenamento all'aperto

1. Il Partner mette a disposizione della Municipalità, a titolo di comodato d'uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, n. 2 tavolini in pietra con due sedute destinati al gioco degli scacchi, di sua esclusiva proprietà.
2. La struttura rimarrà di proprietà del Partner per tutta la durata della presente convenzione.
3. Il Partner garantisce che la struttura sia realizzata a regola d'arte, con materiali idonei all'uso esterno ed è conforme a tutte le normative tecniche, di sicurezza e amministrative applicabili per la sua installazione e utilizzo in spazi pubblici a libero accesso, anche per come certificato dal costruttore. Il Partner manleva la Municipalità da qualsiasi responsabilità derivante da vizi di costruzione o non conformità della struttura stessa.

Art. 3 – Installazione e individuazione dei siti

1. Le Parti concordano di installare i manufatti in Piazza Salvatore Di Giacomo e Piazzetta Saverio Mercadante, per come meglio specificato nei grafici allegati, parte integrante della presente convenzione. Ogni successiva modifica dei siti di installazione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.
2. La Associazione provvederà, a propria cura e spese, alle operazioni di installazione fisica della struttura nel sito concordato, usufruendo dell'opera della ditta fornitrice della struttura stessa.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che per l'installazione della suddetta struttura non è dovuto alcun canone di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 41 comma 2 – punti 2.1 e 2.7 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge n. 16/2019.

Art. 4 – Obblighi del Partner

1. Il Partner si impegna a:
 - a) acquistare i manufatti,
 - b) provvedere, a propria cura e spese, all'installazione dei manufatti nei siti concordati, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza;
 - c) controllare periodicamente, con cadenza trimestrale, lo stato di conservazione e il corretto uso dei manufatti;
 - d) effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, provvedendo tempestivamente, anche su richiesta della Municipalità, alle riparazioni necessarie per garantirne il decoro, la funzionalità e la sicurezza;
 - e) mantenere la piena proprietà della struttura per tutta la durata della convenzione;
 - f) collaborare con la Municipalità per la buona riuscita del progetto.

Art. 5 – Obblighi della Municipalità

1. La Municipalità si impegna a:
 - a) garantire, per quanto di sua competenza, l'accessibilità pubblica ai siti di installazione dei manufatti;
 - b) segnalare tempestivamente al Partner eventuali danneggiamenti, atti vandalici o necessità di manutenzione ordinaria riscontrati sui manufatti;
 - c) collaborare con il Partner per la buona riuscita del progetto e per promuoverne la conoscenza presso la cittadinanza;
 - d) provvedere, al termine della convenzione e in caso di mancato rinnovo, alla disinstallazione dei manufatti a propria cura e spese

Art. 6 – Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le Parti da raggiungersi almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza.

3. Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto, previo preavviso di 30 giorni, da comunicare tramite mezzi idonei a certificarne l'avvenuta ricezione.

Art. 7 – Cessazione della Convenzione e smaltimento

1. Alla scadenza naturale del termine di cui all'Art. 6, qualora le Parti non abbiano concordato il rinnovo, la presente convenzione cesserà di avere effetto.
2. In caso di cessazione della convenzione per qualsiasi causa (scadenza, recesso, risoluzione), la Municipalità provvederà, a propria cura e spese ed entro trenta (30) dalla data di cessazione, alla disinstallazione dei manufatti dai siti.
3. Una volta disinstallati, saranno messi a disposizione del Partner presso [Luogo concordato, es. deposito comunale]. Il Partner si impegna a ritirare i manufatti entro quindici (15) dalla comunicazione di avvenuta disinstallazione.
4. Le operazioni di trasporto dal luogo di ritiro e l'eventuale smaltimento finale della struttura è a totale cura e spese del Partner, in quanto proprietaria dei beni.

Art. 8 – Oneri e spese

1. Le Parti concordano che la presente collaborazione avviene a titolo gratuito e non comporta alcun corrispettivo economico diretto tra le stesse.
2. Restano a carico del Partner tutti i costi relativi alla fornitura, posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Restano a carico della Municipalità tutti i costi relativi alla disinstallazione dei manufatti dal sito concordato.
4. Ciascuna Parte si farà carico delle proprie spese generali di funzionamento per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 9 – Responsabilità

1. Il Partner è responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti da difetti di costruzione, vizi o cattiva manutenzione della struttura.
2. La Municipalità è responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti dalle eventuali operazioni di disinstallazione della struttura rimanendo manlevata dall'Associazione per ogni ulteriore eventuale responsabilità amministrativa, civile e/o penale.

Art. 10 – Natura giuridica e registrazione

1. Il presente atto costituisce una scrittura privata.
2. Esso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa fiscale vigente, con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione o che vi darà causa.

Art. 11 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere una soluzione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità inerenti all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 13 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice civile, in particolare quelle in materia di comodato, e alle altre leggi vigenti in materia.

Art. 14 – Modifiche

1. Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, li [•]

Per la 1a Municipalità
Il Direttore

Per il Partner
Il Presidente
